c_m362-30/04/2019-0005345/A - Allegato Documento 3 (A03)

SENTENZA N. 2/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL

Sede di Trento

composta dai magistrati:

dott. Pino ZINGALE Presidente

dott.ssa Grazia BACCHI Consigliere – relatore

dott.ssa Stefania FUSARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 4255 del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 24469 relativo all'esercizio 2012, depositato il 25 luglio 2013 e reso dall'Economo del Comune di Vezzano,

visto il conto giudiziale e gli altri atti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del giorno 13 dicembre 2018, con l'assistenza del Segretario dott. Bruno Mazzon, il relatore Consigliere Grazia Bacchi ed il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Cons. Giuseppe Teti.

RITENUTO IN FATTO

Con relazione di irregolarità n. 735 – 2018 il magistrato relatore ha riferito che, all'esito di una articolata istruttoria avente ad oggetto il conto dell'economo di Vezzano reso per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012, erano emersi molteplici profili di irregolarità, di seguito

descritti sub a), b) e c), che avevano reso necessari ulteriori approfondimenti istruttori, in relazione all'emissione di una serie di buoni riguardanti acquisti eterogenei, ed ha rappresentato che i chiarimenti e la documentazione al proposito richiesti al Comune non si erano rivelati idonei a dissipare le perplessità.

Premettendo che l'art. 74, 3° comma, lett. b del regolamento di contabilità del Comune di Vezzano, elencando in dettaglio le tipologie di spese economali, esclude tassativamente che il fondo di anticipazione possa essere usato in modo diverso da quello per cui fu concesso, il relatore ha elencato le anomalie relative ad alcuni buoni economali, evidenziandone le caratteristiche comuni.

a) Spese non corrispondenti a quanto previsto dal regolamento di contabilità, e comunque ritenute inammissibili anche alla stregua di quanto indicato da questa stessa Sezione Giurisdizionale con sentenze n. 16 del 20 aprile 2017 e n. 42 del 19 ottobre 2017, alle cui considerazioni il relatore ha rinviato, per un totale di euro 387,92:

- buono n. 155 di euro 88,37 emesso in data 19/12/2012 per "acquisto gadget per nonni vigili e rinfresco consiglio/dip.";

- buono n. 156 di euro 90,09 emesso in data 27/12/2012 per "rimb. 2 scontrini acquisti omaggi natalizi per nonni vigili".

Il relatore ha rilevato che la documentazione allegata al buono n. 155 appare riferibile esclusivamente ad un rinfresco offerto a spese del Comune al Consiglio ed ai dipendenti del Comune stesso, quindi per acquisti aventi finalità non consentite alla luce della giurisprudenza di questa Corte dei conti; inoltre, che il successivo

buono n. 156 reca già la dicitura "rimb. 2 scontrini acquisti omaggi natalizi per nonni vigili". Per quanto riguarda quest'ultimo buono, ha osservato che la documentazione allegata al buono non indica, per l'importo di euro 84,00, la natura dei beni acquistati, e non risulta giustificata la rimanente spesa di euro 6,09 destinata all'acquisto di bicchieri e tovaglioli.

- buono n. 128 in data 06/11/2012, emesso per spese sostenute per trasporto elettori in occasione del referendum, per euro 207,90.

Il relatore ha osservato che detto buono risulta emesso per finalità non attinenti con quanto previsto dal citato art. 74 del regolamento di contabilità, e che comunque non sono legittimate dal quadro normativo vigente.

- buono n. 69 emesso in data 18/06/2012 per "bollo auto AN 898 EM 2010" per euro 27,51, comprensivo di sanzioni ed interessi per euro 1, 56.

Il relatore ha evidenziato che il pagamento è stato effettuato in ritardo, con la conseguente applicazione di una sanzione ed aggravio per interessi per complessivi euro 1,56, importo che non può essere accollato al bilancio del Comune.

b) Spese relative a missioni effettuate dal personale dipendente del Comune di Vezzano ritenute non ammissibili a rimborso, per un totale di euro 65,10:

- buono n. 18 di euro 11,50, emesso in data 17/02/2012 per "rimb. parcheggi vari a TN per missioni", intestato a [illegible] al quale sono stati allegati cumulativamente scontrini in

parte riferiti all'anno 2011, e quindi pertinenti a rimborsi per spese di missione svolte da dipendenti comunali nell'esercizio antecedente, ovvero anche riferiti all'esercizio di pertinenza, ma sprovvisti di valido titolo giustificativo per i relativi rimborsi;

-buoni 16, 23, 26, 35, 37, 43, 50, 51, 67, 74, 81, 100, 117, 120, 127, 133 e 136 per rimborso parcheggi per missioni, per un totale complessivo di euro 71,60; detti buoni, pertinenti a missioni effettuate dal personale nell'esercizio 2012, recavano in allegato scontrini relativi a parcheggi, ma risultavano privi della documentazione giustificativa della missione e/o delle autorizzazioni alle trasferte, pertanto richiesta con la citata nota istruttoria prot. 2957 del 27/09/2017.

Corrispondendo a detta richiesta, il Comune di Vallelaghi, nato dalla fusione dei Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano, ha trasmesso con nota prot. 12075 del 17/10/2017 la documentazione relativa ai seguenti buoni:

-buono n. 16 per euro 18,00 - "Rimb. Parcheggio a TN per missione" . Il buono è stato corredato da uno scontrino per l'importo di 18 euro di data 08/02/12; è stata depositata la richiesta di autorizzazione alla missione di data 07/02/12 che indica il mezzo di trasporto di cui la dipendente intende avvalersi (Fiat Croma), che riporta il visto di regolarità e di conformità del Segretario comunale in data 08/02/12, nonché la locandina del corso e la corrispondente scheda di iscrizione;

-buono n. 35 per euro 6,70 - "Rimborso 2 parcheggi a TN per missioni" Il buono è stato corredato da 2 scontrini, rispettivamente nelle date del 27/03/12 (per euro 2,30) e del 28/03/12 (per euro 4,40), ed è stata depositata la richiesta di autorizzazione alla missione di data 27/03/12 per il solo giorno 28/03/12, che non indica il mezzo del quale la dipendente intendeva avvalersi, e che risulta sottoscritta dal Segretario comunale nella sezione "si autorizza";

-buono n. 37 per euro 8,30 - "Rimborso Posteggio a TN per missione il buono è stato corredato da uno scontrino di data 30/03/12 per l'importo di euro 8,30, e dalla richiesta di autorizzazione di data 29/03/12 per il giorno 30/03/12, che non indica il mezzo del quale la dipendente intendeva avvalersi, e che risulta sottoscritta dal Segretario comunale nella sezione "si autorizza".

-buono n. 43 per euro 3,20 - "Rimborso Posteggio a TN per missione" ". E' stata depositata la richiesta di autorizzazione alla partecipazione di un corso presso il Museo Caproni in data 19/04/12, con allegata locandina del corso stesso, senza indicazione del mezzo del quale la dipendente intendeva avvalersi; inoltre, il buono è stato giustificato da uno scontrino in data 19/04/12 per la sosta di 1 ora (un euro) e da un altro scontrino relativo al precedente 18 aprile per l'importo di euro 2,20; la missione (del 19 aprile) non risulta comunque autorizzata dal Segretario comunale, poiché il modulo utilizzato a tali fini risulta da quest'ultimo

sottoscritto nella sezione "non si autorizza";

-buono n. 50 per euro 5,60 - "Rimborso parcheggio a TN per missione" Il buono è stato corredato da 2 scontrini rispettivamente in data 08/05/12 (non corrispondente a quella del corso) per euro 2,30, ed in data 10/05/12, per euro 3,30. E' stata depositata anche l'e-mail di convocazione al corso e la richiesta di autorizzazione alla missione in data 10/05/12 per lo stesso giorno 10/05/12, che non indica il mezzo del quale la dipendente intendeva avvalersi, e che è stata sottoscritta dal Segretario comunale nella sezione "non si autorizza";

-buono n. 51 per euro 1,60 - "Rimb. Parcheggio a TN per missione' ea. E' stata depositata la richiesta della dipendente " di data 08/05/12, recante in allegato la conferma di iscrizione al corso "Il progetto SUAP telematico"; anche in questo caso, la richiesta di autorizzazione alla missione, oltre a non indicare il mezzo del quale la dipendente intendeva avvalersi, è stata sottoscritta dal Segretario comunale nella sezione "non si autorizza".

Per quanto riguarda i restanti buoni relativi al rimborso degli scontrini dei parcheggi (nn.18, 23, 26, 67, 74, 81, 100, 117, 120, 127, 133 e 136), con la citata nota prot. 12075 del 17/10/2017 il Comune di Vallelaghi ha precisato che ciascuna missione è stata *autorizzata verbalmente dal segretario comunale"*; inoltre, ha fatto "*presente comunque che i sopra elencati buoni, già inviati a codesta Corte, sopra richiamati e relativi ai rimborsi in parola sono stati vistati tutti dal segretario comunale, intendendo detto visto come autorizzatorio*

al personale suddetto per uscita di servizio per conto dell'Ente".

All'esito dell'istruttoria, ritenendo che solo la documentazione allegata al buono n. 16 fosse sufficiente a giustificarne l'emissione, salvo diverso avviso del Collegio, il magistrato relatore ha indicato l'inammissibilità a discarico dell'economo delle spese di cui ai buoni nn. 18, 23, 26, 35, 37, 43, 50, 51, 67, 74, 81, 100, 117, 120, 127, 133 e 136, perchè in contrasto con quanto previsto dalla regolamentazione vigente in materia di missioni dei dipendenti comunali.

c) Spese corredate da documentazione inidonea a consentire il discarico dell'agente contabile, in quanto non permette il puntuale accertamento della corrispondenza tra le uscite indicate dai buoni economali ed acquisti o spese effettuate per conto del Comune di Vezzano, per un totale di euro 3.574,45.

Il relatore ha riferito che dall'esame della documentazione depositata in copia conforme all'originale si evincevano possibili duplicazioni, manipolazioni e/o alterazioni dei documenti giustificativi allegati ai buoni nn. 5, 29, 41, 77, 87, 90, 96 e 103, tanto che con la citata nota prot. 2957 del 27/09/2017 ha richiesto la trasmissione degli stessi in originale.

Il relatore ha quindi elencato i buoni in questione, evidenziando i profili critici pertinenti a ciascuno di essi, che a suo avviso non consentono il riscontro della corrispondenza delle spese economali erogate ad acquisti o a pagamenti effettuati in favore del Comune, come evidenziati in carattere corsivo:

- buono n. 5 emesso in data 25/01/2012 per l'importo di euro

451,10 per il pagamento di "integraz. Spediz. Vezzano notizie".

La ricevuta di versamento del bollettino prestampata indica un versamento sul c.c.p. n. 336370, mentre dal timbro postale il versamento risulta eseguito sul c.c.p. n. 2105; inoltre, la data e l'importo del versamento riportati sul timbro della ricevuta postale allegata quale giustificativo della spesa non risultano attendibili, con la conseguenza che la spesa non può essere giustificata.

- buono n. 29 emesso in data 08/03/2012 per l'importo di euro 601,10, per la spesa "integraz. Spedizione Vezzano notizie".

La ricevuta di versamento del bollettino prestampata indica un versamento sul c.c.p. n. 336370, mentre dal timbro postale il versamento risulta eseguito sul c.c.p. n. 12841383; inoltre, la data e l'importo del versamento riportati sul timbro della ricevuta postale allegata quale giustificativo della spesa non risultano attendibili, con la conseguenza che la spesa non può essere giustificata.

- buono n. 41 emesso in data 16/04/2012 per l'importo di euro 551,10, per la spesa "integraz. Spedizione Vezzano notizie".

La ricevuta di versamento del bollettino prestampata indica un versamento sul c.c.p. n. 336370, mentre dal timbro postale il versamento risulta eseguito sul c.c.p. n. 2105; inoltre, la data e l'importo del versamento riportati sul timbro della ricevuta postale allegata quale giustificativo della spesa non risultano attendibili, con la conseguenza che la spesa non può essere giustificata.

- buono n. 77 emesso in data 20/06/2012 per l'importo di

euro 551,10, per la spesa "integraz. Spediz. Abbon.to Vezzano notizie".

La data e l'importo del versamento riportati sul timbro della ricevuta postale allegata quale giustificativo della spesa non risultano attendibili, con la conseguenza che la spesa non può essere giustificata.

- buono n. 87 emesso in data 31/07/2012 per l'importo di euro 856,10, per la spesa "pag.to diritti appalto sc. media".

Nel caso in questione, si tratta di un pagamento tramite MAV. L'importo indicato sul bollettino allegato a corredo, che oltretutto riporta la scadenza del 19/07/2012, non risulta debitamente quietanzato. Ne consegue che la spesa risulta priva di valido giustificativo.

- buono n. 96 emesso in data 22/08/2012 per l'importo di euro 375,00, riferito alla spesa "pag.to diritti appalto".

Detto buono è corredato da ricevuta apparentemente identica a quella allegata a corredo del buono n. 87 del 31/07/2012 per l'importo di euro 856,10, riferito alla spesa per "pag.to diritti appalto sc. media"; se non che, gli elementi identificativi del pagamento riportati sul documento (data di scadenza, importo) appaiono corretti manualmente e quindi non consentono di giustificare la spesa.

- buono n. 103 emesso in data 11/09/2012 per l'importo di euro 144,05 riferito alla spesa "invio lettere raccomandate".

Detto buono è corredato da una ricevuta di Poste Italiane che

indica l'importo relativo alle lettere spedite (euro 105,20); detto importo sembra alterato manualmente, e non risulta coincidente la quantità delle lettere indicata nella ricevuta stessa con quella risultante dalla divisione dell'importo stesso per euro 0,60 (prezzo unitario dei bolli).

- buono n. 90 emesso in data 08/08/2012 per l'importo di euro 44,90, riferito alla spesa "acquisto testo il messo comunale per uff. vigile".

Detto buono è corredato a titolo giustificativo dalla distinta dei libri selezionati. Manca la distinta di pagamento.

Con la nota istruttoria n. 2957 del 27/09/2017, oltre a chiedere la trasmissione della documentazione di spesa in originale relativa ai buoni sopra elencati, si è richiesto di trasmettere la distinta di pagamento o altro valido giustificativo della spesa di cui al buono n. 90 (acquisto testo il messo comunale per uff. vigile), e, in relazione al buono n. 103, di chiarire i motivi della mancata corrispondenza tra l'importo totale delle spese postali ed il numero delle lettere spedite.

Con la più volte citata nota prot. 12075 del 17/10/2017 a firma del Sindaco, l'Ufficio di Ragioneria del Comune di Vallelaghi ha depositato "l'ordine effettuato con pagamento contrassegno relativo al buono n. 90 - euro 44,90 acquisto on-line "Il messo notificatore", ed ha trasmesso informazioni, di seguito riportate in corsivo, sui seguenti buoni:

- buono 103 - euro 144,05 – "P.T. Vezzano invio lettere e raccomandate": "*copia della bolletta agli atti è già stata inviata a*

codesta Corte";

- buono n. 5 - euro 451,10 – "P.T. SPA incassi integraz. Spediz. Vezzano notizie"; "*copia del bollettino già inoltrata a codesta Corte, l'originale dello stesso non è reperibile in quanto consegnato e /o inviato a Ditta di spedizione del medesimo";*

- buono n. 29 - euro 601,10 – "P.T. incassi abbon. tn integraz. Spedizione Vezzano notizie": "*copia del bollettino già inoltrata a codesta Corte, l'originale dello stesso non è reperibile in quanto consegnato e /o inviato a Ditta di spedizione del medesimo";*

- buono n. 87 - euro 856,10 – "AVCP Roma pag.to diritti appalto sc.media": "*all'economo risulta agli atti copia del bollettino, già inviato a codesta Corte, dopo ricerca in merito non è stato possibile reperire l'originale del medesimo, probabilmente inserito nelle contabilità dell'opera (si allega quello in possesso dell'economo)*";

- buono n. 41 - euro 551,10 – P.T. Trento integraz. Spedizione Vezzano notizie": "*copia del bollettino già inoltrata a codesta Corte, l'originale dello stesso non è reperibile in quanto consegnato e /o inviato a Ditta di spedizione del medesimo";*

- buono n.77 - euro 551,10 – P.T. Trento Integraz. Spediz. Abbon.to Vezzano notizie": "*copia del bollettino già inoltrata a codesta Corte, l'originale dello stesso non è reperibile in quanto consegnato e /o inviato a Ditta di spedizione del medesimo";*

- buono n. 96- euro 375,00 – AVCP Roma pag.to diritti appalto": "*copia del bollettino già inoltrata a codesta Corte, e dopo ricerca in merito non è stato possibile reperire l'originale del medesimo,*

probabilmente inserito nelle contabilità dell'opera".

Il relatore ha osservato che non è stata data alcuna spiegazione in merito alle incongruenze rilevate circa la ricevuta postale a corredo del buono n. 103, per l'importo di euro 144,05, e che la documentazione allegata al buono n. 90 non attesta l'effettivo acquisto del libro; ha soggiunto che la mancanza di chiarezza negli elementi riportati nei giustificativi di spesa a corredo dei buoni elencati sub c), che non consente il discarico dell'economo per i corrispondenti importi, appare dovuta a possibili alterazioni o manipolazioni, il che appare avallato dalla inspiegabile "impossibilità" di reperire gli originali della documentazione giustificativa dell'emissione dei buoni economali.

Pertanto, il relatore ha ritenuto che l'agente contabile non possa essere discaricato per gli importi corrispondenti alla sommatoria delle spese elencate sub a), b) e c); ha riferito di avere provveduto ad effettuare la doverosa segnalazione delle questioni descritte sub punto c) non solo alla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale Regionale, ma anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; ha tuttavia indicato di ritenere che il Collegio, a norma dell'art. 106 del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), possa pronunciarsi sulle questioni sopra evidenziate indipendentemente dalla pronuncia della compente autorità giudiziaria sulla potenziale sussistenza di fattispecie sanzionabili penalmente, poiché i documenti a corredo dei buoni

economali, in ragione della relativa incongruenza e/o indeterminatezza, appaiono comunque inidonei a giustificare le correlative spese; ha, quindi, chiesto al Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale di voler fissare l'udienza di discussione del giudizio di conto, proponendo di dichiarare irregolare il conto reso per l'esercizio 2012 dall'economo del Comune di Vezzano e di condannarlo al pagamento, in favore della stessa Amministrazione, del complessivo importo di euro 4.027,47 risultante dalla sommatoria delle spese di cui sub a), b) e c), per le ragioni indicate nella relazione di irregolarità.

Con memoria depositata il 21 novembre 2018 l'agente contabile ha rappresentato che aveva ritenuto di far rientrare le spese disposte con i buoni n. 155 e n. 156 tra gli acquisti previsti nel comma 3 - lettera a) dell'art. 74 del Regolamento di contabilità quali "spese inerenti solennità, ricorrenze varie"; che la spesa di euro 207,90 di cui al buono n.128, destinata al trasporto elettori in occasione di referendum, sarebbe riconducibile alla previsione di cui all'art. 74, comma 3 - lettera a) dello stesso regolamento in quanto necessaria per il funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero del servizio elettorale, poichè disposta per il trasporto di elettori da una frazione disagiata sprovvista di seggio elettorale ad un'altra; che effettivamente la spesa per il pagamento bollo auto di cui al buono n. 69 risulta erogata in ritardo, per cui l'importo per sanzioni ed interessi "*rimangono a carico dell'economo*"; che per quanto riguarda i buoni relativi ai rimborsi per parcheggi dei dipendenti comunali, per un totale di euro 65,10, l'economo aveva

ritenuto sufficienti quali giustificativi le firme apposte sui buoni stessi dal dirigente.

Per quanto riguarda le spese di cui al punto c) della relazione di irrregolarità, l'agente contabile ha riferito trattarsi di spese obbligatorie, e che le correzioni o inattendibilità rilevate dal relatore possono essere attribuite al fatto che ella avrebbe provveduto a marcare manualmente i dati esposti sugli originali, ad oggi non più reperibili, in quanto scarsamente visibili; ha poi imputato la irreperibilità della documentazione originale, richiesta dal magistrato relatore, ai disagi dovuti al trasloco di uffici conseguenti alla fusione di tre Comuni confluiti nel nuovo Comune di Vallelaghi dal 1° gennaio 2016, alla carenza di personale addetto agli uffici amministrativi, ed alla discontinuità dei Segretari comunali in convenzione ad ore con altri Enti; ha, infine, rappresentato difficoltà di natura soggettiva rimettendosi, alla luce di quanto riferito, alla "clemenza" di questa Corte.

Alla odierna udienza , ha depositato note di udienza, richiamando quanto argomentato con la memoria depositata il 21 novembre 2018 e con la relazione del Sindaco del 19 settembre 2017, ed ha ribadito le difficoltà di natura oggettiva e soggettiva nella gestione dell'economato del Comune di Vezzano; in particolare, ha dichiarato di rimettersi alla valutazione del Collegio per quanto riguarda le spese disposte per i rinfreschi, per il trasporto elettori e per i rimborsi delle spese di parcheggio, e, per quanto riguarda la irreperibilità della documentazione a corredo di alcune spese, ha

ricordato l'avvenuta fusione di Comuni nel nuovo Comune di Vallelaghi e la mancanza di un Segretario comunale, assicurando che si sta provvedendo alla relativa ricerca, e dichiarando che i pagamenti sono stati eseguiti e mai contestati dall'Amministrazione o dai relativi destinatari [illegible]ha infine chiesto al Collegio di valutare la sua buona fede, considerate le oggettive difficoltà in cui ha dovuto operare, e di voler quindi disporre la riduzione dell'addebito.

Il Pubblico Ministero ha dichiarato di condividere le considerazioni esposte dal relatore nella relazione di irregolarità, associandosi alle relative conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Si precisa, innanzitutto, che nella fattispecie in esame trovano applicazione le disposizioni del Regolamento di procedura dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13/8/1933, n. 1038 e del Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12/7/1934, e non la successiva disciplina (artt. 137- 150) introdotta dal recente Codice della Giustizia contabile (D. Lgs. 26/8/2016, n. 174) che, in forza del regime transitorio contenuto nell'art. 2 dell'Allegato 3, riguarda solo i conti giudiziali – quale non è quello in esame - presentati all'Amministrazione di competenza a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del Codice (v. questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale, sentenza n. 5 del 17 febbraio 2017).

Ciò premesso, si osserva che la gestione contabile condotta dall'economo del Comune di Vezzano deve essere valutata alla stregua delle norme generali di cui agli artt. 73 e ss. del R.D. 18

novembre 1923, n. 2440, 178 e ss., 610 e ss. del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, 44 e ss. del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 2 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, oltre che alla luce delle disposizioni regolamentari adottate dal Comune stesso.

Come già più volte evidenziato da questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale, la gestione economale è una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo, e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni stesse.

In particolare, l'economo, assoggettato alla responsabilità di cui all'art. 194 del "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per maneggio di denaro pubblico, nel procedere all'effettuazione delle spese deve verificare l'ammissibilità delle stesse riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e regolamentari.

Da tale disposizione discende che, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte, "*nel giudizio di conto l'onere della prova non grava sul Giudice o sul Pubblico Ministero (i quali non devono quindi "dimostrare" l'irregolarità delle operazioni ovvero l'imputabilità al contabile degli eventuali ammanchi), ma sull'agente contabile, il quale deve curarsi di dimostrare in maniera esaustiva e rigorosa che le risorse affidategli sono state spese o*

impiegate in maniera legittima, corretta, regolare (e, in caso contrario, che l'ammanco non gli è imputabile)" (ex plurimis Corte conti, sez. giur. Piemonte, n. 152/2014 e giurisprudenza ivi citata).

2) L'economo è quindi assoggettato alla rigorosa responsabilità contabile, e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni stesse.

In ogni caso, l'economo può utilizzare il fondo per le sole spese previste nel relativo regolamento di contabilità e/o economale. Al proposito, si evidenzia che l'art. 74 del regolamento di contabilità del Comune di Vezzano dispone che:

1. Per provvedere alle spese d'ufficio e all'approvvigionamento di beni o servizi necessari per soddisfare i fabbisogni correnti, di non rilevante ammontare, è istituito il servizio di economato. Al servizio è preposto un dipendente che assume la responsabilità di agente contabile.

2. L'economo è dotato all'inizio di ciascun esercizio finanziario di un fondo pari a 7.750 euro trimestrali, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate riscontrato, dal responsabile del servizio finanziario ovvero dal Segretario comunale, quando il responsabile del servizio finanziario coincida con la persona dell'economo, che lo approva con propria determinazione.

3. L'utilizzazione del fondo di anticipazione, di tenuta delle scritture contabili e di rendicontazione avviene secondo le seguenti

modalità:

a) il fondo di anticipazione è utilizzabile per il pagamento delle spese minute di ufficio e per l'approvvigionamento dei beni e dei servizi di cui al seguente elenco nel limite massimo unitario di € 1.500,00:

–spese postali, telefoniche, telegrafiche, valori bollati;

–spese per abbonamento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

–acquisto di stampati di necessità immediata, su richiesta dei responsabili d'Ufficio;

–acquisto di generi di cancelleria e di materiale di consumo per macchine da scrivere, da calcolo, per computers e fotocopiatori ed in genere delle minute spese d'ufficio;

–spese per la registrazione, trascrizione e voltura dei contratti, visure catastali, per la notificazione e l'esecuzione di atti e provvedimenti;

–tasse di possesso e premi di assicurazione dei veicoli comunali;

–rimborso spese mensa ai dipendenti;

–quote fisse o predeterminate per legge o regolamento o per contratto, di adesione alle associazioni e ai consorzi tra enti locali;

–abbonamento a riviste e quotidiani per i vari uffici;

–acquisto di nastrini, medaglie, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere, premi, spese inerenti solennità, feste nazionali, manifestazioni, ricorrenze varie;

–anticipazioni sulle spese ed indennità per missioni non inferiori alle 24 ore, rimborsabili ad amministratori e dipendenti comunali se ed

in quanto ciò sia consentito dal regolamento;

–fatture relative a piccoli lavori e forniture disposte ad economia dai Responsabili d'Ufficio;

–anticipazione spese relative alla frequenza a corsi di aggiornamento del personale;

–vestiario al personale;

–altre spese minute necessarie per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

b) il fondo di anticipazione non può essere utilizzato in modo diverso da quello per cui fu concesso;

c) le somme liquide conservate presso il servizio non devono eccedere il normale fabbisogno di cassa e devono risultare dai rendiconti presentati;

d) Il responsabile del servizio finanziario può effettuare autonome verifiche di cassa;

e) possono gravare sul fondo anche le spese di viaggio e di missione di amministratori e dipendenti;

f) l'economo tiene un unico registro cronologico per tutte le operazioni di cassa effettuate, numerato e vidimato dal responsabile del servizio finanziario;

g) le disponibilità sul fondo di anticipazione esistenti al 31 dicembre sono versate in tesoreria per la chiusura generale del conto di gestione;

h) il rendiconto è presentato dall'economo con periodicità trimestrale o per periodo inferiore in caso di esaurimento di fondi;

i)il rendiconto finale della gestione è presentato entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario ai sensi dell'articolo 29 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L;

l) il rendiconto della gestione è parificato con le scritture contabili dell'ente dal responsabile del servizio finanziario.

Pertanto, l'elenco delle spese erogabili tramite le procedure economali ha carattere tassativo a norma della lettera *b)* del terzo comma dell'art. 74 del regolamento di contabilità, che vieta espressamente che il fondo di anticipazione – finalizzato a provvedere a spese d'ufficio e all'approvvigionamento di beni o servizi necessari per soddisfare i fabbisogni correnti, di non rilevante ammontare - possa essere utilizzato in modo diverso da quello per cui fu concesso: e la valutazione del Collegio non può prescindere da questo dato normativo, che delimita la linea di confine tra le spese sostenibili tramite le procedure ordinarie e quelle erogabili attingendo dal fondo economale.

Occorre, inoltre, tenere presente che le spese economali costituiscono una deroga o eccezione rispetto alla programmazione degli acquisti e dovrebbero, in linea di massima, essere dirette a fronteggiare esigenze impreviste, inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrenti per il corretto funzionamento della struttura amministrativa. Infatti, la gestione deve essere giudicata anche alla stregua del principio secondo cui le spese economali hanno *"la necessaria caratteristica dell'urgenza e della non programmabilità, presupposto in base alla quale i pagamenti devono essere effettuati in*

contanti dall' economo, in luogo dell'emissione di mandati di pagamento a seguito di regolare impegno di spesa" (Corte dei conti, Sez. giurisd. Calabria, n. 137/2016; determinazione A.N.A.C. n.10/2010; Sez. giurisd. Piemonte n.152/2014 e Sez. giurisd. Abruzzo, n. 96/2014, ivi richiamate; Sez. giurisd. Liguria, n. 120/2015; e conformi): presupposto da ritenersi quindi insito nel meccanismo economale stesso.

3) Tutto ciò premesso, il Collegio procede ad esaminare le osservazioni del relatore che ha ritenuto non ammissibili a discarico alcuni buoni emessi dall'economo di Vezzano nell'esercizio 2012, seguendo lo stesso ordine sistematico contenuto nella relazione di irregolarità, e valutando le deduzioni rese al proposito dall'agente contabile ed acquisite agli atti; precisa, inoltre, che le tipologie di spese qui considerate presentano profili di irregolarità spesso identici a quelli riscontrati nell'esame dei conti giudiziali presentati dallo stesso agente contabile per la gestione economale condotta nei precedenti esercizi 2010 e 2011, giudizi conclusisi con le sentenze, rispettivamente, n. 16 del 20 aprile 2017 e n. 42 del 19 ottobre 2017, alle cui considerazioni il relatore ha rinviato.

a) Spese non corrispondenti a quanto previsto dal regolamento di contabilità, e comunque inammissibili anche alla stregua della citata giurisprudenza di questa stessa Sezione Giurisdizionale.

- buono n. 155 di euro 88,37 emesso in data 19/12/2012 per "acquisto gadget per nonni vigili e rinfresco consiglio/dip.";

- buono n. 156 di euro 90,09 emesso in data 27/12/2012 per

"rimb. 2 scontrini acquisti omaggi natalizi per nonni vigili";

Condividendo i rilevi del relatore, per quanto riguarda il buono n. 155, corredato da documentazione relativa all'acquisto di vettovaglie di vario genere, il Collegio osserva che quest'ultima trova esclusiva corrispondenza nella causale "acquisto generi di conforto vari per rinfresco consiglieri e dip.ti Natale", senza che sia possibile desumerne l'ulteriore, dichiarato acquisto di "gadget per nonni vigili".

Si ricorda, al proposito, che dette spese sono astrattamente inquadrabili nell'ambito di quelle c.d. "di rappresentanza", e che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte dei conti, per il rispetto del principio secondo cui l'utilizzo del denaro pubblico deve essere strettamente legato a ragioni istituzionali, dette erogazioni, finalizzate a mantenere o accrescere il ruolo ed il prestigio dell'ente, sono giustificabili solo se collegate all'esigenza dell'ente stesso di manifestarsi all'esterno, intrattenendo pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei, in circostanze che devono presentare il carattere della eccezionalità, della ufficialità e solo qualora sia ravvisabile la rappresentatività di entrambi i soggetti del rapporto. Devono, quindi, ritenersi escluse dall'ambito concettuale delle spese in questione quelle effettuate a vantaggio di soggetti appartenenti alla stessa Amministrazione, quali i consiglieri ed i dipendenti comunali, in quanto è escluso che l'attività di rappresentanza possa configurarsi nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio, ovvero risolversi in mere liberalità (ex plurimis, Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 152/2014; n. 168/2008; n. 94/2009; Sez. Giur. Toscana,

n. 246/2013; n. 41/2014; Sez. Friuli Venezia Giulia, n. 16/2014; Liguria, n. 120/2015, citata; Sez. I, 489/2013) (cfr. D.M. Interno 23 gennaio 2012).

Per quanto riguarda il buono n. 156, per l'importo complessivo di euro 90,09, si osserva che la documentazione ad esso allegata non consente di identificare la natura dei beni acquistati per l'importo di euro 84,00, e che, d'altro canto, non giustifica la rimanente spesa di euro 6,09, impiegata nell'acquisto di bicchieri e tovaglioli.

In entrambi i casi esaminati, pertinenti ai buoni n. 155 e n. 156, si deve concludere che le circostanze riferite dall'economo (ovvero che si trattasse, totalmente o parzialmente, di piccoli omaggi ai "nonni vigili") risulta completamente sprovvista di prova, che incombe sull'agente contabile tenuto a giustificare rigorosamente gli acquisti effettuati con il fondo economale.

-buono n. 128 in data 06/11/2012, emesso per spese sostenute per trasporto elettori in occasione del referendum, per euro 207,90.

Al proposito, ancora una volta si deve rilevare che tale tipologia di spesa non era ne' indifferibile ne' urgente, ed era quindi ampiamente programmabile e da erogarsi ricorrendo alle ordinarie procedure di spesa; che essa non appare giustificata dal disposto dell'art. 74, comma 3 - lettera a) del regolamento di contabilità richiamato dall'economo, e che consente l'utilizzo del fondo economale per "*spese minute necessarie per il funzionamento degli uffici e dei servizi*", in quanto diretta più a rendere un servizio ai singoli elettori che non ad assicurare il funzionamento del servizio

elettorale, comunque già esistente ed operante; inoltre, che essa non è giustificata dal quadro normativo vigente, che onera il Comune in cui si svolgono le elezioni (cfr. articolo 29 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104) unicamente dell'organizzazione di trasporti di servizio pubblico per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale, circostanza non evidenziata nella fattispecie in esame.

-buono n. 69 emesso in data 18/06/2012 per "bollo auto AN 898 EM 2010" per euro 27,51.

Al proposito, il Collegio deve rammentare che le sanzioni e gli interessi conseguenti al mancato tempestivo pagamento del bollo auto di cui al buono n. 69, per un importo di euro 1,56, non possono essere accollati al Comune, e non solo perché il relativo versamento esula dall'ambito tassativo delle spese sostenibili con il fondo economale a norma della lettera a) del terzo comma dell'art. 74 del regolamento di contabilità del Comune di Vezzano, ma anche, e soprattutto, poichè dette spese sono di carattere personale, e non andavano poste a carico dell'ente territoriale bensì degli autori delle violazioni, in quanto "il pagamento di sanzioni per ritardi procedimentali, sebbene atto dovuto, porta ad individuare la responsabilità del funzionario che ha commesso tale inadempienza" (Sez. Giur. Toscana n. 116/2013; conformi, n. 567/2011; n. 232/2014; questa stessa Sezione, n. 24/2014; n. 22/2015; n. 16/2017); il che vale anche in relazione al pagamento di interessi dovuto al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. E ciò costituisce ulteriore ragione per cui il pagamento in questione è stato illegittimamente disposto, ed

il contabile non può quindi esserne discaricato per il corrispondente importo.

Pertanto, l'economo non può essere discaricato per gli importi corrispondenti alle spese indicate sub a), per l'importo complessivo di euro 387,92.

b) Spese relative a missioni effettuate dal personale dipendente del Comune di Vezzano e non ammissibili a rimborso.

Il relatore ha osservato che le missioni dei dipendenti comunali erano regolamentate secondo quanto disposto dall'allegato e/8 ccpl 2002/2005 di data 20.10.2003, come modificato dall'art. 30 accordo stralcio di data 20.4.2007 e dall'art. 48 ccpl 2006/2009 di data 22.9.2008, riportando in particolare il disposto dei relativi articoli 1 e 2.

Alla stregua del quadro normativo vigente, il relatore ha osservato che i rimborsi disposti in favore del personale inviato in missione per conto dell'Ente non possono intendersi supportati da idonea documentazione giustificativa, tale non potendo considerarsi ne' la mera autorizzazione verbale del segretario comunale, ne' il "visto" rilasciato a posteriori da quest'ultimo sui buoni pertinenti ai rimborsi stessi. Il relatore ha comunque precisato che tutti gli elencati buoni risultano effettivamente vistati dal Segretario Comunale: anche, e contradditoriamente, quelli corredati da richieste di autorizzazione esplicitamente negate (buoni nn. 43, 50 e 51); che per quanto riguarda i buoni in relazione ai quali è stata allegata documentazione, le richieste di autorizzazione alla missione pertinenti ai buoni nn. 35,

37, 43, 50, 51 (ad eccezione, quindi, di quella a corredo del buono n. 16) non indicano il mezzo di trasporto del quale il personale può avvalersi; che i buoni nn. 35, 37 n, 43 e 50, tutti relativi a missioni effettuate dallo stesso economo , sono corredati da scontrini per il parcheggio rilasciati in date parzialmente non corrispondenti a quelle nelle quali la missione avrebbe dovuto essere effettuata, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno autorizzata.

Pertanto, ritenendo che comunque la documentazione allegata al buono n. 16 sia sufficiente a giustificarne l'emissione, salvo diverso avviso del Collegio, il magistrato relatore ha indicato di ritenere che non siano ammissibili a discarico dell'economo le spese di cui ai buoni nn. 18, 23, 26, 35, 37, 43, 50, 51, 67, 74, 81, 100, 117, 120, 127, 133 e 136.

Condividendo le osservazioni del relatore, il Collegio ricorda che le missioni dei dipendenti comunali sono regolamentate secondo quanto disposto dall'allegato e/8 ccpl 2002/2005 di data 20.10.2003, come modificato dall'art. 30 accordo stralcio di data 20.4.2007 e dall'art. 48 ccpl 2006/2009 di data 22.9.2008; quest'ultimo, dopo aver previsto (art. 1, comma 1 - Autorizzazioni) che le missioni di servizio che il personale debba compiere siano autorizzate "*con le modalità stabilite dall'organo di governo dell'Ente*", dispone (art. 2 - Fogli di viaggio), dispone che l'autorizzazione alla missione debba essere preventivamente riportata su apposito foglio di viaggio, e che debba anche indicare il mezzo di trasporto di cui il personale può avvalersi;

che sullo stesso foglio debbano essere riportate le attestazioni del dipendente concernenti le informazioni necessarie circa l'effettuazione della missione, tra cui le spese sostenute ed ammissibili a rimborso, nonché eventuali anticipi ricevuti; che il dirigente responsabile (o responsabile di struttura) debba apporre la dichiarazione di regolarità e conformità dei dati attestati dal dipendente in calce al foglio di viaggio; che a detto foglio di viaggio dovrà essere infine allegata "idonea documentazione" delle spese sostenute dal dipendente in missione, ai fini del relativo rimborso (art. 4 – Spese rimborsabili, comma 5).

Tra le spese rimborsabili figurano anche quelle sostenute per il parcheggio (art. 4, comma 1, lett. b), allorchè i dipendenti siano autorizzati all'uso di automezzi privati, nelle ipotesi e secondo le modalità indicate nello stesso allegato e/8.

Il riferimento al foglio di viaggio implica che l'autorizzazione alla missione debba essere necessariamente scritta, così consentendo in ogni momento la verifica circa la legittimità e l'opportunità della stessa.

Si tratta di adempimenti non meramente formali, ma preordinati ad un ordinato e regolare svolgimento delle missioni, non solo nell'interesse dell'Amministrazione tenuta al rimborso delle relative spese, che devono essere quindi rigorosamente giustificate, ma anche e soprattutto a garanzia degli stessi dipendenti che le effettuano, altrimenti esposti ai rischi di una uscita dal servizio ordinario senza alcuna formale autorizzazione.

Pertanto, i rimborsi di spese riferibili a missioni non ritualmente e

puntualmente autorizzate non possono intendersi supportati da idonea documentazione giustificativa, tale non potendo considerarsi una autorizzazione meramente verbale, poiché l'autorizzazione comporta una precisa attribuzione di responsabilità in capo al soggetto autorizzante per la fuoriuscita dal servizio e l'uso del mezzo da parte del dipendente in missione - altrimenti traslata, così come gli oneri di natura economica, su quest'ultimo - ed essa deve quindi essere rigorosamente documentata.

Si rinvia, al proposito, alle considerazioni già espresse da questa stessa Sezione con le più volte citate sentenze n. 16/2017 e n. 42/2017 e dalla giurisprudenza ivi richiamata, innanzitutto in quanto tutti i rimborsi in relazione ai quali sono state rilevate criticità sono sprovvisti di valido titolo giustificativo, tale non potendo considerarsi ne' la mera autorizzazione verbale del Segretario comunale, ne' il "visto" rilasciato a posteriori da quest'ultimo sui buoni pertinenti ai rimborsi stessi; inoltre, le spese di cui al buono n. 18 sono documentate in parte da scontrini riferiti all'anno 2011, e quindi pertinenti a rimborsi per spese di missione svolte nell'esercizio antecedente, in violazione del principio in base al quale si possono effettuare pagamenti con fondi economali per far fronte a spese urgenti e non programmabili (Sez. Giur. Calabria, n. 137/2016 e giurisprudenza ivi citata; Sez. giurisd. Liguria, n. 120/2015; e conformi), non essendo così ammissibili pagamenti di spese economali in conto residui, ovvero anche riferiti all'esercizio di pertinenza, ma sprovvisti di valido titolo giustificativo per i relativi

rimborsi.

Infine, se a dir poco singolare appare la circostanza che il Segretario comunale non abbia autorizzato alcune missioni, e che ciò nonostante esse siano state ugualmente effettuate, addirittura con esposizione a rimborso delle relative spese, addirittura riprovevole è il fatto che si sia proceduto al rimborso di spese di parcheggio sostenute in date non coincidenti con quelle dei documenti allegati alle richieste di missione, indipendentemente dal fatto che esse siano state o meno ritualmente autorizzate.

Da tutto ciò consegue che l'economo non può essere discaricato per gli importi corrispondenti alle spese per missioni in esame ed indicate sub b), per un totale di euro 65,10.

c) Spese corredate da documentazione inidonea a consentire il discarico dell'agente contabile, in quanto non consente il puntuale accertamento della corrispondenza tra le uscite indicate dai buoni economali ed acquisti o spese effettuate per conto del Comune di Vezzano.

Il relatore ha riferito che dall'esame della documentazione depositata in copia conforme all'originale si evincevano possibili duplicazioni, manipolazioni e/o alterazioni dei documenti giustificativi allegati ai buoni indicati sub punto c), tanto che con la citata nota prot. 2957 del 27/09/2017 ha richiesto la trasmissione degli stessi in originale; ha soggiunto che con nota prot. 8084 del 12/07/2017 a firma del Sindaco, l'Ufficio di Ragioneria del Comune di Vallelaghi ha comunicato che non è stato possibile reperire gli originali della

documentazione giustificativa richiesta, ed ha quindi elencato i buoni in questione, evidenziando i profili critici pertinenti a ciascuno di essi, che a suo avviso non consentono il riscontro della corrispondenza delle spese economali erogate ad acquisti o a pagamenti effettuati in favore del Comune; ha, inoltre, evidenziato che non è stata data alcuna spiegazione in merito alle incongruenze rilevate circa la ricevuta postale a corredo del buono n. 103, per l'importo di euro 144,05, e che la documentazione allegata al buono n. 90 non attesta l'effettivo acquisto del libro.

Il Collegio osserva che l'agente contabile non ha saputo rendere conto delle incongruenze evidenziate dal relatore e riferite ai buoni di cui alla relazione di irregolarità, ma ha unicamente imputato la irreperibilità della documentazione originale, richiesta con nota istruttoria prot. n. 2957 del 27/09/2017, ai disagi dovuti al trasloco di uffici e conseguenti alla fusione dei tre Comuni di Vezzano, Terlago e Padergnone confluiti nel nuovo Comune di Vallelaghi dal 1° gennaio 2016, alla carenza di personale addetto agli uffici amministrativi, alla discontinuità dei Segretari comunali.

Tuttavia, dette circostanze sono ininfluenti ai fini del decidere, poiché in realtà i profili critici della questione non si focalizzano tanto sull'irreperibilità degli originali della documentazione delle spese - peraltro necessaria a giustificarle e comunque, nella specie, forse anche dovuta ad una situazione di disordine amministrativo generale - quanto e soprattutto nelle discrasie rilevate nelle relative copie conformi ed evidenziate nella relazione di irregolarità sub c),

puntualmente verificate dal Collegio, e che non consentono di discaricare l'economo per gli importi corrispondenti ai buoni stessi.

Tutte le anomalie, divergenze ed irregolarità nella documentazione a corredo delle spese economali, evidenziate dal relatore e riscontrate dal Collegio, che hanno tra l'altro imposto la segnalazione della questione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento ed alla Procura regionale presso questa Sezione Giurisdizionale Regionale ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, non consentono, agli stretti fini del presente giudizio contabile, l'accertamento della corrispondenza tra le spese erogate a mezzo degli elencati buoni nn. 5, 29, 41, 77,87, 90, 96 e 103, con utilità effettivamente acquisite dal Comune di Vezzano, poiché la incongruenza e/o indeterminatezza dei documenti a loro corredo li rendono inidonei a giustificare le correlative spese a norma del richiamato art. 194 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 (v. sub 1), e, in conclusione, impongono la condanna dell'agente contabile per il totale degli importi di cui ai buoni stessi.

Perciò, l'economo non può essere discaricato per gli importi corrispondenti alle spese indicate sub c), corredate da documentazione che non consente il preciso accertamento della corrispondenza tra le uscite indicate dai buoni economali ed acquisti o spese effettuate per conto del Comune di Vezzano, per un totale di euro 3.574,45.

4) Conclusivamente, le spese non discaricabili di cui alle voci sub 3 – a), b), e c), per il complessivo importo di euro 4.027,47, debbono

essere addebitate all'agente contabile per i motivi sopra esposti. L'indicata somma deve essere maggiorata da rivalutazione monetaria dalle date di emissione dei singoli buoni fino alla pubblicazione della presente sentenza, e da interessi legali da detta data al saldo.

Sempre per le ragioni esposte in motivazione, non si ravvisano infine, nelle circostanze dedotte a difesa, elementi idonei a discaricare, neppure parzialmente, l'economo.

Alla condanna dell'agente contabile seguono le spese di giudizio, che sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol - sede di Trento, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 4255 del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 24469 relativo all'esercizio 2012, reso dall'Economo del Comune di Vezzano,

dichiara irregolare il conto e condanna l'agente contabile al pagamento, in favore del Comune di Vezzano (oggi Comune di Vallelaghi), della somma di euro 4.027,47, oltre a rivalutazione monetaria dalle date di emissione dei singoli buoni fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali da detta data al saldo.

Condanna l'agente contabile alle spese di giustizia in favore dello Stato, che sono liquidate nell'importo di euro = 208,00 =

(duecentotto/00).

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre

2018.

L'ESTENSORE

(Grazia BACCHI)

IL PRESIDENTE

(Pino ZINGALE)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20 FEB. 2019

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Bruno Mazzon

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO
SEGRETERIA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n. 09 fogli (per complessive 33 facciate scritte esclusa la presente).

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22, comma 2, che la presente copia per immagine è tratta dall'originale cartaceo conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.
Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol – Sede di Trento.

Trento, lì 4 marzo 2019

Il Direttore della Segreteria
Dott. Bruno Mazzon
f.to digitalmente

Firmato digitalmente da
BRUNO MAZZON
CN = MAZZON BRUNO
O = Corte Dei Conti
C = IT

Via Manci, 8 38122 Trento - Italia | Tel. 0461 273825 - 883 0461 273878 | e-mail : segr.sezione.giur.trento@corteconti.it